

## CHECK LIST CUMULO SUPERBONUS 110%

1. Per la sola quota relativa al superbonus 110%, occorre depositare in atti il nuovo contratto di incarico professionale afferente alle detrazioni fiscali previste all'art. 119 comma 12 del dl 34/2020;
2. autodichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo quanto disposto dall'ord. 111/2020 art. 6 e dalla circolare Agenzia delle Entrate aprile 2011 – Italia centrale super bonus 110% attestante:
  - che la documentazione prodotta è quella afferente al progetto unitario mediante il quale si intende accedere al Superbonus 110% contestualmente ai contributi per la Ricostruzione post-sisma 2016 con l'impegno a mantenere la chiara riferibilità, nel computo metrico e negli stati di avanzamento dei lavori, delle spese finanziate con il contributo della ricostruzione e di quelle eccedenti oggetto di beneficio fiscale;
  - che il progetto di Superbonus 110% presentato è stato redatto secondo quanto dettato dalle Ordinanze Commissariali di riferimento, dalla Circolare Agenzia delle Entrate Aprile 2021 e da tutto quanto disposto dall'art. 119 della legge n. 77/2020;
3. nuovo verbale dell'assemblea di condominio (di fatto o registrato) o di consorzio con il quale si individuano:
  - incarico tecnici per la redazione del progetto Superbonus 110% e direzione dei lavori;
  - autorizzazione svolgimento dei lavori nelle parti comuni dell'unità strutturale;
  - incarico ditta per l'esecuzione dei lavori;
  - approvazione del progetto Superbonus 110%;
4. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il/i committente/i assevera/asseverano che, per la parte eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, beneficerà/beneficeranno degli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 della legge 77/2020;
5. documentazione impresa a seguito di affidamento diretto lavori o procedura selettiva dell'impresa (ord. 95/2020 art. 10):
  - **ove l'impresa** esecutrice dei lavori aggiuntivi riconducibili al Superbonus 110% **sia quella già individuata** per i lavori relativi al sisma, si rende necessario integrare i seguenti documenti:
    - dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello "DA.08-Modello nomina impresa affidamento diretto o gara.pdf" disponibile al seguente link: <https://sisma2016.gov.it/modulistica/> sezione "modelli compilabili";
    - autocertificazione di cui all'art. 89 del D.L. 159/2011;
    - documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
    - dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione (sez. E2 -bis "asseverazione del professionista" allegato 1) e della direzione dei lavori, l'amministratore di condominio e il presidente del consorzio attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, **con l'impresa appaltatrice, con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali**, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti

giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse”;

- integrazione al contratto d'affidamento dei lavori all'impresa redatto sulla base del Contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulti espressamente la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare, previa autorizzazione del committente, alcune lavorazioni speciali nei limiti delle massime percentuali previste dell'importo complessivo del contratto di lavori. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. 189/2016. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (rif. art. 31 comma 6 D.L. 189/2016);

- **ove l'impresa** esecutrice dei lavori aggiuntivi riconducibili al superbonus **sia diversa da quella già individuata** per i lavori relativi al sisma, si rende necessario produrre i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello “DA.08-Modello nomina impresa affidamento diretto o gara” disponibile al seguente link: <https://sisma2016.gov.it/modulistica/> sezione *modelli compilabili*;
- autocertificazione di cui all'art. 89 del D.L. 159/2011;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
- dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione (sez. E2 -bis "asseverazione del professionista" allegato 1) e della direzione dei lavori, l'amministratore di condominio e il presidente del consorzio attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, **con l'impresa appaltatrice, con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali**, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.”;
- dichiarazione dell'impresa di iscrizione all'Anagrafe Antimafia di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 a indicando il relativo codice d'iscrizione (es.: PP\_000000\_2047);
- contratto d'affidamento dei lavori all'impresa redatto sulla base del Contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulti espressamente la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare, previa autorizzazione del committente, alcune lavorazioni speciali e nei limiti delle massime percentuali previste dell'importo complessivo del contratto di lavori. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. 189/2016. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (rif. art. 31 comma 6 D.L. 189/2016);

6. elaborati progettuali da formalizzare mediante variante secondo quanto disposto dalle ordinanze commissariali a seguito delle lavorazioni previste per la pratica Superbonus 110% **avendo cura di evidenziare**, negli elaborati grafici e nelle relazioni a supporto, l'indicazione della tipologia e l'ubicazione delle lavorazioni specificando le eventuali lavorazioni modificate rispetto a quelle indicate nel progetto iniziale e per le quali si è ottenuto il decreto di concessione richiamato in premessa;

7. Attraverso il deposito della Variante occorre aggiornare il relativo computo metrico estimativo, quadro economico ed elenco prezzi con l'impegno a mantenere la chiara riferibilità delle spese finanziate con il contributo della ricostruzione e quelle eccedenti oggetto di beneficio fiscale.

Come chiarito nella guida operativa "*ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%*" del Commissario Straordinario e dell'Agazia delle Entrate, le lavorazioni dovranno essere divise in categorie avendo cura di riportare:

- categorie delle lavorazioni ammesse a contributo;
- categoria delle lavorazioni eccedenti il contributo oggetto di detrazione Superbonus 110%.

Nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – trattandosi di interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramento della resistenza sismica degli edifici – è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a tali interventi (opere extra-contributo) rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus.

Se alcune delle tipologie di interventi o di impianti o infrastrutture previsti dal progetto (sia che rientrino tra quelli ammessi al Superbonus 110% sia che riguardino il contributo per la ricostruzione post sisma) non sono indicate nel prezzo del cratere, è possibile fare ricorso ai prezzi predisposti dalle regioni territorialmente competenti o dalle altre regioni del cratere.

Nel caso in cui i prezzi non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato attesta la congruità delle spese in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell'*Allegato I del D.M. 06/08/2020 - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*. - pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2020, n. 246;

8. documentazione per interventi strutturali (genio civile):
- dichiarazione del tecnico, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità tra gli elaborati depositati su piattaforma MUDE e quelli relativi all'istanza di deposito/autorizzazione sismica depositati su piattaforma del Genio Civile o gli uffici del comune territorialmente competente;
  - documento, con apposizione del numero di protocollo del Comune, in merito alla ricevuta telematica di presentazione [interventi locali] ovvero del deposito/autorizzazione rilasciata del Genio Civile ovvero del Comune territorialmente competente [miglioramento/adeguamento/ricostruzione];
  - progetto degli interventi strutturali, costituito da tutti gli elaborati, in base alla tipologia d'intervento proposto, dalla normativa regionale che costituisce deposito ai fini sismici: relazione geotecnica, relazione geologica, relazione sulle fondazioni, relazione di calcolo (eventuale validazione di software impiegato), relazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale, relazione di valutazione della sicurezza, grafici esecutivi, particolari costruttivi, relazione sui materiali, piano di manutenzione. Il progetto potrebbe essere assoggettato a controlli sismici, ed in tal caso sarà richiesta documentazione integrativa del progetto strutturale;
  - relazione tecnica di cui al comma 1 art.8 D.L. 192/2005, redatta sulla base del D.M. 26 giugno 2015;
9. Ove l'intervento, per come modificato, preveda un diverso titolo edilizio autorizzativo occorre depositare in atti, tramite piattaforma MUDE, l'autorizzazione del competente settore del Comune.



---

**In fase di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL):**

- Ai fini dell'attestazione, prevista dal comma 13 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus 110% occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma;
- copia polizze R.C. stipulate con massimale adeguato, ai sensi del comma 14 dell'art. 119 della legge n. 77/2020, dai soggetti che rilasciano le attestazioni.

**Si sottolinea che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l'applicabilità del Superbonus, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, sono quelli riferiti all'intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente.**